

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE



ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento contiene le norme in materia di gestione e funzionamento della camera mortuaria del Comune di Portomaggiore.
2. Le disposizioni in esso contenute mirano, inoltre, a garantire il rispetto, l'accoglienza, l'intimità, sia delle persone decedute, che dei loro cari, nel luogo di transizione delle salme, in attesa di seppellimento.
3. Il presente Regolamento salvaguarda la dignità della morte e costituisce altresì un vademecum per gli operatori chiamati a gestire la camera mortuaria.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento viene approvato nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
 - D.P.R. del 14/01/1997 "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni a alle P.A. di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" e la Legge Regionale n. 34/1998 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" fissano i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, compreso quelli inerenti il Servizio Mortuario;
 - D.P.R. 10/09/1990, n. 285: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", il quale pone in capo ai Comuni: la disponibilità di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento (art.12); la disponibilità di un obitorio per il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica (art.13); la possibilità di istituire i depositi di osservazione e gli obitori nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti;
 - Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa".
 - Legge 29/12/1993, n. 578: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte".
 - Decreto Ministro Sanità 22/8/1994, n. 582: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
 - D.P.R. 03/11/2000, n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile".
 - Legge 30/03/2001, n.130: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
 - Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196: "Codice in materia di protezione dei dati personali".
 - D.P.R. 15/07/2003, n. 254: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
 - Decreto Ministeriale "Aggiornamento del D.M. 22 agosto 1994, n. 582: Recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte";
 - La legge della Regione Emilia Romagna n.19/2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" e la direttiva n.PRC/05/37758, con cui essa ha ridefinito le competenze in materia prevedendo, tra l'altro, la competenza comunale inerente

l'allestimento sul proprio territorio di una camera mortuaria con annessa struttura di commiato;

ART. 3 DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria è il luogo dove sostano i corpi delle persone decedute in Ospedale e le salme delle persone morte in altro luogo situato nel territorio comunale, in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per la sepoltura.
2. Il Comune di Portomaggiore, in virtù di apposito contratto-concessione, gestisce la camera mortuaria di proprietà dell'Azienda USL di Ferrara, sita nella zona cortiliva della Struttura Sanitaria di Portomaggiore, in Via Guinea, la quale consta dei locali individuati nella planimetria allegata.
3. Poiché una delle due camere ardenti può ospitare contemporaneamente n. 2 salme, in caso di necessità, sarà cura delle imprese funebri, incaricate dai famigliari, allestire la camera mortuaria con adeguate schermature, al fine di assicurare la necessaria riservatezza ed intimità alle persone in visita ai propri cari deceduti.

ART. 4 UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA

1. Nel caso se ne presenti la necessità e su richiesta dei famigliari o del Sindaco del Comune di Portomaggiore o del Comune di residenza, domicilio o dimora della persona deceduta, nella camera mortuaria possono essere accolte, in attesa di sepoltura o cremazione, le salme:
 - di persone residenti, domiciliate o dimoranti in vita nel Comune di Portomaggiore o che verranno tumulate in uno dei cimiteri del Comune di Portomaggiore;
 - di persone residenti, domiciliate nei Comuni limitrofi ed in attesa di essere tumulate in uno dei cimiteri del Comune di Portomaggiore;
 - di persone decedute o rinvenute nel territorio comunale di Portomaggiore.
2. In casi particolari possono essere ospitate, sulla base di apposita autorizzazione, salme di persone provenienti da altri Comuni, una volta accertata la disponibilità della camera mortuaria.
3. E' data, in ogni caso ed inderogabilmente, priorità alle salme delle persone individuate al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso si verificino decessi di più persone, ravvicinati nel tempo, l'ordine di precedenza per l'ospitalità nella camera mortuaria è basato sul criterio cronologico, desunto dall'atto di morte.

ART. 5 GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA

1. La gestione della camera mortuaria compete al Comune di Portomaggiore che ne cura, anche attraverso affidamenti a soggetti terzi, l'utilizzo, la custodia, la manutenzione ordinaria, la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei locali e delle attrezzature in essi contenute.
2. Il Comune di Portomaggiore garantisce un servizio di custodia e sorveglianza, diurna e notturna, delle salme ospitate nella camera mortuaria, nel rispetto delle norme igieniche in materia e garantendo la dignità e l'intimità delle persone defunte e dei loro visitatori.
3. Il Comune di Portomaggiore, garantisce un punto di accesso per il ritiro/consegna delle chiavi da parte delle imprese di onoranze funebri incaricate dai famigliari della persona deceduta, per le operazioni di ricomposizione e preparazione della salma al seppellimento, che dovrà avvenire dietro compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta finalizzata alla registrazione degli accessi esterni ed all'accettazione delle condizioni di utilizzo della struttura.

4. Compete, altresì, al Comune di Portomaggiore o al soggetto affidatario del servizio dallo stesso individuato: la tenuta dei registri di camere mortuarie ed ogni altro adempimento amministrativo inerente la gestione delle camere mortuarie; l'accoglienza dei famigliari; la sorveglianza delle salme all'interno delle camere mortuarie per l'intero arco delle 24 ore.
5. Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita la persona deceduta:
 - deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale;
 - debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere.
6. Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.
7. Ogni informazione relativa alle modalità di utilizzo della camera mortuaria sarà consultabile in una sezione dedicata sul sito internet del Comune di Portomaggiore all'indirizzo www.comune.portomaggiore.fe.it e sarà inoltre resa pubblica mediante affissione di avviso all'esterno della camera mortuaria ed invio di idonea comunicazione ai soggetti interessati.

ART. 6 ACCESSIBILITA' ALLA CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria rappresenta un luogo di transizione per la persona deceduta, alla quale i famigliari ed i conoscenti possono recarsi a fare visita, usando la massima discrezione e rispetto.
2. L'uso della camera mortuaria è aconfessionale, gratuito ed esente da qualsiasi imposta o tassa.
3. L'accessibilità della camera mortuaria per l'accoglienza delle salme, è garantita 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, fatta salva la disponibilità degli spazi.
4. La camera mortuaria rispetta il seguente orario di apertura per le visite: dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
5. L'accesso alla camera mortuaria è consentito a famigliari, parenti, conoscenti delle persone decedute, al personale dipendente delle imprese funebri per l'espletamento delle incombenze relative al servizio funebre, all'Autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, nonché al personale facente capo ai soggetti esterni, affidatari dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione o qualsiasi altro servizio affidato dal comune.
6. Non è ammessa la frequenza della camera mortuaria e degli spazi adiacenti a persone diverse da quelle indicate e in ogni caso per motivi che non siano quelli di visita o di servizio e per il tempo strettamente necessario.
7. Al personale delle imprese funebri è consentito l'accesso ai locali della camera mortuaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle incombenze a loro demandate dai parenti del defunto. Al termine delle operazioni, i locali devono essere richiusi a chiave e le chiavi riconsegnate al punto di accesso di cui all'art. 5 appositamente individuato dal comune di Portomaggiore.

ART 7 INFORMAZIONE AI FAMIGLIARI

1. E' fatto divieto, ai dipendenti comunali ed ai dipendenti e collaboratori del soggetto terzo affidatario della gestione della camera mortuaria, di pubblicizzare o promuovere ditte di pompe funebri e di condizionare in alcun modo i famigliari delle persone decedute nella scelta delle ditte che gestiscono servizi funerari (es.: servizio trasporti, fioristi, ecc.), la cui scelta è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto.
2. A tal proposito, sarà reso disponibile l'elenco delle ditte di Onoranze Funebri della Provincia di Ferrara o di quante altre ne facciano esplicita richiesta. Tale elenco sarà aggiornato annualmente.
3. I soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, sono tenuti al rigoroso rispetto del "Codice di comportamento specificativo ed integrativo del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 DLGS n. 165/2001

approvato con DPR 16.4.2013 n. 62 (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001; D.P.R. 62/2013)" vigente nel Comune di Portomaggiore.

ART 8 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Al Comune di Portomaggiore compete la gestione ordinaria della camera mortuaria e l'espletamento delle attività connesse alla custodia nei relativi locali, delle persone defunte in attesa del seppellimento, non rientranti fra le competenze e gli obblighi normativi dell'Azienda AUSL di Ferrara, proprietaria della struttura.
2. In particolare il Comune di Portomaggiore ha l'onere di:
 - a) garantire l'accesso al pubblico per la visita ai feretri esposti nelle camere ardenti tutti i giorni, festivi compresi, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) vigilare e controllare con continuità i locali di osservazione, di deposito e di esposizione durante tutto l'arco delle 24 ore, utilizzando anche strumenti elettronici e/o audiovisivi idonei;
 - c) provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei locali della camera mortuaria in base alla normativa vigente
 - d) gestire il rapporto con le imprese di Onoranze funebri, con le Ditte autorizzate, con gli utenti, ivi comprese le attività di riscossione, se dovuta, di tariffe, canoni e diritti;
 - e) informare tempestivamente l'AUSL di Ferrara di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla regolarità dei servizi;
 - f) comunicare per iscritto all'AUSL di Ferrara il nominativo del proprio referente e le modalità di contatto;
 - g) tenere apposito registro sul quale annotare tutti i deceduti che transitano dalla camera mortuaria stessa, predisponendo l'annotazione dei dati anagrafici, nonché quelli relativi a data e orario del decesso, provenienza dei deceduti, data e orario di accesso e di uscita dalla camera mortuaria;
 - h) assistere ed informare, circa le attività obitoriali, i famigliari dei defunti;
 - i) curare l'allestimento del calendario giornaliero di partenza dei feretri, controllando il rispetto degli orari predeterminati;
 - l) garantire la pulizia, la sanificazione e la igienizzazione dei locali, delle aree esterne di pertinenza, degli strumenti, delle attrezzature presenti all'interno dei locali;
3. Sono a carico delle imprese di onoranze funebri, indicate dai famigliari del defunto, tutte le attività relative al servizio funebre che dovranno essere espletate nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO DEI VISITATORI E DELLE ONORANZE FUNEBRI


1. Chiunque acceda alla camera mortuaria è tenuto ad osservare un comportamento consono all'ambiente e alle circostanze.
2. Al fine di evitare discrezionalità e per uniformità di comportamenti all'interno della camera ardente è consentito solo ed esclusivamente:
 - l'utilizzo delle attrezzature già presenti all'interno dei locali;
 - una composizione di fiori;
 - un piccolo tappeto per appoggiare il coperchio del cofano ed il coperchio di zinco, che deve essere sempre ben ancorato alla parte superiore del cofano di legno, onde evitare incidenti;
 - un cartello (fuori porta) in formato A4 e mai superiore da applicare all'esterno della camera ardente, riportante il nominativo della persona deceduta, la data, l'orario di svolgimento del servizio e il nominativo dell'impresa di riferimento.
3. Le auto funebri e il personale delle ditte di Onoranze Funebri autorizzate potranno posizionarsi davanti alla camera mortuaria al massimo 30 minuti prima della partenza del funerale; i mezzi per il carico dei fiori dovranno essere posizionati all'ultimo, questo

sempre per potere garantire a tutti la possibilità di operare senza sovraffollare l'area adiacente alla camera mortuaria.

4. Le imprese di onoranze funebri al termine delle operazioni prestate all'interno dei locali della camera mortuaria, sono tenute a lasciare gli ambienti in condizioni idonee al successivo utilizzo.
5. Comportamenti professionalmente non corretti tenuti dal personale delle imprese che accedono alla camere mortuaria in violazione della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 19/2004 art. 13 comma 5 e s.m.i. quali l'accaparramento di servizi di onoranze funebri in modo molesto o inopportuno, con mezzi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione, saranno contestati all'impresa da cui detto personale dipende, fatta salva ogni altra iniziativa giudiziale che si dovesse rendere necessaria. Comportamenti non coerenti e non conformi a quanto previsto dal presente regolamento verranno segnalati alle Autorità competenti.

ART. 10 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente regolamento è conforme al regolamento per l'accesso alle camere mortuarie dell'AUSL di Ferrara approvato il 28 maggio 2013 all'interno di un Protocollo di Intesa fra Comune di Ferrara – Azienda Ospedaliera, Azienda USL, Unife, CNA, Confartigianato e AMSEF per la corretta gestione delle camere mortuarie del territorio ferrarese.
2. Le Ditte che richiedono di accedere alle camere mortuarie si impegnano ad accettare e ad osservare il presente regolamento che sarà anche esposto presso la camera mortuaria stessa.
3. Per tutto quanto non previsto e regolamentato si fa espresso rinvio al regolamento di polizia mortuaria DPR 285/1990 e s.m.i. e alla L.R. Emilia Romagna 19/2004 e sm.i.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di competenza del Consiglio comunale che lo approva.



STATO MODIFICATO